



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 52, comma 1 bis, il quale dispone che, “... *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree (...), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (...), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno*”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico*”;



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri e in particolare l’articolo 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, così come modificato dall’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, il quale dispone che, “*In applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella 3 di corrispondenza*”;

Visto, altresì, l’articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità;

Visto altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale “*In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.*”;

Visto l’accordo sindacale tra la delegazione dell’Avvocatura dello Stato e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 30 maggio 2023, relativo all’individuazione delle “famiglie professionali” e alle relative competenze, del personale dell’Avvocatura dello Stato, con riferimento alle nuove Aree di Operatore, Assistente, Funzionario;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Avvocatura dello Stato 2025-2027, adottato con decreto dell’Avvocato generale n. 139 del 22 luglio 2025, che ha stabilito per



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

l'anno 2026 l'assunzione di 20 unità di Area Funzionari attraverso l'indizione di una procedura di progressione verticale per il passaggio dall'Area Assistenti all'Area Funzionari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 CCNL - Funzioni Centrali - del 9 maggio 2022, da finanziare mediante risorse da turn over, budget 2024 - cessazioni 2023, autorizzate con D.P.C.M. 29 gennaio 2025;

Viste le note DFP-0081682-P-12/11/2025 e MEF - RGS - Prot. 232260/2025 del 03/11/2025 con le quali rispettivamente il Dipartimento della funzione pubblica e l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico - I.G.O.P. accolgono la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di avvalersi sul residuo del D.P.C.M. 29 gennaio 2025 per procedere alle assunzioni derivanti dalla procedura selettiva interna per la progressione verticale dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, per n. 20 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, concernente la ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali e posizioni economiche dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le leggi 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, riguardanti, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato e i successivi decreti-legge 31 dicembre 2020, n. 183, articolo 1 bis, comma 2, convertito nella legge n. 21/2021 e 22 aprile 2023, n. 44, articolo 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2012, n. 5, articolo 8, convertito nella legge n. 35/2012;

Considerato che in data 8 ottobre 2025 è stato formalmente avviato il confronto di cui all'articolo 5, comma 3, lettera h) del CCNL 2019-2021, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale dell'Avvocatura dello Stato e che detto confronto si è concluso in data 18 novembre 2025;

Valutate le esigenze istituzionali, che sono rispondenti al fabbisogno di personale appartenente all'area funzionari e alla finalità di valorizzare le professionalità interne per la copertura dei posti per i quali si avvia la presente procedura;

Visti il D.A.G. 19.03.2025, n. 57 con il quale è stata definita la composizione della delegazione di parte datoriale dell'Avvocatura dello Stato, incaricata di stipulare contratti integrativi di livello nazionale e abilitata al confronto sulle previste materie, ai sensi del C.C.N.L. del 27 gennaio 2025 Comparto Funzioni Centrali, ove all'Avv. Luigi SIMEOLI, Avvocato dello Stato addetto all'ufficio di Segreteria Generale ai sensi dell'art. 9, 2° comma del d.P.C.M. n. 210/2023, sono attribuite le funzioni di presidenza della delegazione e il D.A.G. 10.10.2025, n. 160 con il quale è stata adeguata agli intervenuti mutamenti organizzativi la delegazione di parte datoriale per la contrattazione integrativa del personale del Comparto Funzioni Centrali e per le altre forme di partecipazione previste dalle disposizioni vigenti;

Visto l'articolo 1 del decreto del Segretario generale n. 95 del 2 dicembre 2025, con il quale, tra l'altro, all'Avv. Luigi SIMEOLI, Avvocato dello Stato addetto alla Segreteria generale ai sensi dell'art. 9, 2° comma del d.P.C.M. n. 210/2023, è attribuita la delega, con connessi poteri



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

di firma, all'adozione di tutti gli atti relativi alle procedure di progressione tra le aree tra i quali la sottoscrizione del bando, la nomina delle Commissioni esaminatrici, gli atti relativi all'ammissione o esclusione dei candidati alle medesime procedure, gli atti connessi all'approvazione delle relative graduatorie, o qualunque altro atto si rendesse necessario;

Ritenuto, pertanto, di dare avvio alla procedura selettiva interna per la progressione verticale dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, per n. 20 unità;

DECRETA

- Art. 1 -

Finalità della procedura e posti disponibili

Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con le facoltà assunzionali disponibili è indetta, ai sensi dell'articolo 18, del CCNL 2019-2021, così come modificato dall'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 20 unità di personale, appartenenti all'Area degli Assistenti del ruolo dell'Avvocatura dello Stato all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- b. essere inquadrato nell'Area degli Assistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- c. essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di laurea (triennale o magistrale) e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;
- d. ovvero, essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di diploma di scuola secondaria di secondo grado



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

ed almeno dieci anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6, del presente bando.

Alla procedura di cui all'articolo 1 non possono partecipare i dipendenti che nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

- Art. 3 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Unico del Reclutamento" (InPA), raggiungibile al link <https://www.inpa.gov.it/>.

All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 (ora italiana) del 12 gennaio 2026. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. La data di presentazione online della domanda di partecipazione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale InPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.

Le comunicazioni relative alle procedure di selezione saranno inviate ai candidati esclusivamente mediante avvisi sul Portale InPa e sul sito Intranet dell'Avvocatura dello Stato.

- Art. 4 - Criteri di valutazione

Il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposita graduatoria nazionale redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 5 del presente bando;
- b) titolo di studio più elevato posseduto di cui all'articolo 6 del presente bando;
- c) competenze professionali di cui all'articolo 8 del presente bando.

Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato/a è pari a **100 punti**.

- Art. 5 - Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **35 punti**.

L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato, nonché degli incarichi rivestiti e dell'idoneità a precedenti selezioni per l'area per cui si concorre o superiori, secondo i punteggi sottoelencati. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.

È attribuito il punteggio di **1,2 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi quale dipendente inquadrato/a nell'Area Assistenti di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 ovvero nell'Area seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006-2009 ed eventualmente nella precedente area B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998-2001 o in area equivalente di altro comparto, per un massimo di **30 punti**.

Non sarà attribuito alcun punteggio per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro nei casi di:

- aspettativa per motivi personali o familiari (art. 40 del CCNL 2016-2018)



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- aspettativa per ricongiungimento del coniuge che presti servizio all'estero (art. 41 del CCNL 2016-2018)
- congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia (art. 4, comma 2, della Legge n. 53 del 2000 e art. 42 del CCNL 2016-2018)
- aspettativa per avvio di attività professionale/imprenditoriale (art. 18 della Legge n. 18 del 2010)
- aspettativa per cariche elettive, secondo la normativa vigente.

È attribuito il punteggio di **1 punto** per ogni incarico rivestito, conferito a decorrere dal 2019 e previsto da disposizioni normative o contrattuali, non di nomina sindacale, conferito con provvedimento dell'Avvocato generale, del Segretario generale, dell'Avvocato distrettuale o del Dirigente, per un massimo di **3 punti**.

È attribuito il punteggio di **2 punti** per idoneità conseguita nella selezione immediatamente precedente alla presente per l'area per cui si concorre o superiore.

- Art. 6 - Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso, è di **25 punti**.

Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): **15 punti**;
- b) diploma universitario, laurea breve (triennale) o di primo livello: **20 punti**;
- c) laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: **25 punti**.

È valutato il **titolo di studio più elevato posseduto** dal/dalla candidato/a.

Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'articolo 38, comma 3.2, del d.lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso né del riconoscimento accademico, né del conferimento del valore legale suddetto, presentino, entro il termine di invio della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 38 comma 3.1 del d.lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009 n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, da allegare alla suindicata domanda.

In caso di richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 38 comma 3.1 del d.lgs. 165/2001 occorre produrre, contestualmente alla stessa, la documentazione necessaria come dettagliata sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/Indicazioni%20preliminari%20valore%20legale%20titolo.pdf>; <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/pdf%202.pdf>) pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero.

L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 38, comma 3.1, del d.lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009 n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

- Art. 7 - Scheda titoli

La commissione di cui al successivo art. 10 invierà al singolo candidato la scheda contenente il punteggio riportato nell'esperienza maturata e nei titoli di cui agli art. 5 e 6.

Decorso 5 giorni dall'invio di tale scheda senza osservazioni da parte dell'interessato, la scheda e la valutazione ivi contenuta si considererà accettata da parte del medesimo senza possibilità di richiesta di riesame o integrazione successiva.

- Art. 8 - Competenze professionali

La competenza professionale è valutata attraverso un colloquio, nonché attraverso la media delle valutazioni positive conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle **competenze professionali**, valutate in considerazione delle competenze acquisite nei contesti lavorativi, è di **40 punti**, così ripartiti:

a) massimo **36 punti** all'esito del colloquio, avente ad oggetto:

- elementi di diritto amministrativo;
- nozioni di contabilità di Stato;



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
- elementi di informatica (utilizzo dei principali applicativi di Office).

La prova si intende superata nel caso in cui il candidato raggiunga nel colloquio un punteggio minimo pari a punti 18.

b) massimo **4 punti** per la media delle valutazioni individuali degli ultimi tre anni:

- media compresa tra punti 19 e punti 20 - **punti 4**
- media compresa tra punti 15 a punti 18 - **punti 2,5**
- media compresa tra punti 10 a punti 14 - **punti 1**

La mancata presenza al colloquio equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura e determina l'impossibilità di inserimento nella graduatoria di merito.

- Art. 9 - (Calendario delle prove)

I colloqui si svolgeranno in Roma.

Con apposito avviso sul sito Intranet dell'Avvocatura dello Stato, nonché tramite nota circolare, sarà data comunicazione delle date e del luogo in cui ciascun candidato è convocato per il colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui ciascuno debba sostenerlo.

I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.

- Art. 10 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento che sarà pubblicato sul sito Intranet dell'Avvocatura dello Stato, nella sezione dedicata alla procedura.

- Art. 11 - Graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

provenienza, del titolo di studio e delle competenze professionali di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8.

Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, salvo i titoli di preferenza di cui al presente articolo, che dovranno essere presentati secondo le indicazioni che seguono.

A parità di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, i concorrenti devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento del colloquio, gli eventuali titoli posseduti, che diano diritto a preferenza nella graduatoria.

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nella Pubblica Amministrazione. A parità assoluta, avrà la precedenza il/la dipendente con minore età anagrafica.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Intranet dell'Avvocatura dello Stato, nella sezione dedicata alla procedura.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso la graduatoria stessa.

- Art. 12 -

Stipula contratto di lavoro

In presenza delle condizioni prescritte dalla normativa vigente, i candidati dichiarati vincitori saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo, giuridico e contabile o famiglia professionale funzionario tecnico - informatico.

Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.

Successivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, l'Amministrazione provvederà a scorrere la graduatoria fino alla ricostituzione del contingente messo a bando per il numero di posti resisi vacanti per effetto della predetta decadenza.



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- Art. 13 -

Trattamento dei dati personali

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura per le progressioni economiche tra le aree, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento).

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva di cui sopra e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Avvocatura generale dello Stato, Titolare del trattamento, nell'ambito dell'Ufficio I - personale amministrativo e trattamento economico – D.G. risorse umane.

Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Avvocatura può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce “categorie particolari di dati personali” (articolo 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articolo 15 e ss. del Regolamento).

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), Via dei Portoghesi n. 12, 00186; Tel.: (+39) 06.68291; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it; PEC: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

dal Regolamento.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati presso l'Avvocatura dello Stato è: Avvocatura dello Stato - Responsabile della Protezione dei dati personali - Via dei Portoghesi n. 12, 00186 - Roma (Italia), e-mail: rpd@avvocaturastato.it.

- Art. 14 - Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul portale InPa e sul sito Intranet dell'Avvocatura dello Stato.

- Art. 15 - Norme di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Il presente bando sarà pubblicato sul portale InPA e sul sito Intranet dell'amministrazione.

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

L'accesso agli atti della procedura è differito fino all'approvazione delle graduatorie finali.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
l'Avvocato dello Stato
Luigi SIMEOLI